

**Circolare n°:** 18/2023

**Oggetto:** *Remunerazione aggiuntiva Farmacie ed IVA*

**Sommario:** A seguito della richiesta di una consulenza giuridica, formulata da Federfarma, l'Agencia delle Entrate ha confermato che la remunerazione aggiuntiva, entrata a regime dallo scorso 1° marzo, non è rilevante ai fini IVA.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Lo scorso giugno, Federfarma ha presentato un'istanza di Consulenza Giuridica all'Agencia delle Entrate volta ad ottenere conferma che **la remunerazione aggiuntiva**, prevista dall'art. 1 comma 532 legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), e successivo decreto attuativo del 30 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2023, **entrata a regime con decorrenza dal 1° marzo scorso, non rileva ai fini IVA.**

Tale impostazione, sostenuta dai tecnici di Federfarma, è stata confermata dall'AdE in quanto la remunerazione aggiuntiva "a regime" è finalizzata a "salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle Farmacie" e questo "anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'art. 20 commi 4, 5 e 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41" per gli anni 2021 e 2022.

Come ben noto ed evidenziato nelle risposte agli interpelli n. 219/2022 e n. 227/2022, la remunerazione aggiuntiva "sperimentale" era stata già considerata non rilevante ai fini IVA.

Dunque, in continuità con la precedente posizione, l'AdE ha confermato, nella Consulenza Giuridica, che anche la Remunerazione Aggiuntiva "a regime" è considerata non rilevante ai fini IVA.

*Cordiali Saluti*

**Studio Brunello STP**  
**Dott. Tullio Baldin**